



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 09/03/2023

Numero Registro Dipartimento 42

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3445 DEL 13/03/2023

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 11 e dell'art.14 comma 2, delle P.M.P.F. della Regione Calabria D.G.R. n. 218 del 20/05/2011, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30/05/2014 e art. 21 R.D. 1126 del 16/05/1926 da effettuarsi nel Comune di Cerisano [CS] alla località “Coschino” - Proponente: Sig. Perrotta Andrea.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'U.O.A.

Visto,

- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n. 29/93*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “*Separazione delle attività amministrative in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- La Legge Regionale n. 6 del 23 Aprile 2021 con la quale: “l’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha preso atto “che l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 – “al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati” – alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 159 del 20/04/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale Abrogazione Regolamento Regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la Deliberazione n. 183 del 30/04/2022 “Riassegnazione Dirigenti” con la quale la Giunta Regionale l’Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato assegnato all’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo;
- il D.P.G.R. n. 48 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- Le modifiche organizzative da ultimo approvata con D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 e il conseguente R.R. 9/2021 con rinominazione dell’ex Settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e struttura incaricata dei controlli PSR 2014-2020” dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” in Settore “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei sistemi Forestali e Nuova Programmazione PSR 2014/2020”;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- il D.Lgs. 04/06/1977 n. 143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione;
- La D.G.R. n. 267/2008 recante: “Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico”;

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n. **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n. **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** “**Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale**”;
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. 34 “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”;
- La Legge Regionale n. **50** del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “**Legge di Stabilità Regionale 2023**”;
- La Legge Regionale n. **51** del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto “**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025**”;
- La D.G.R. n. **713** del 28 dicembre 2022, documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11, 39, c. 10, D.Lgs. n. 118-2011);
- La D.G.R. n. **714** del 28 dicembre 2022, “**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**” per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118);

Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all’istanza di parte rubricata al Protocollo N. 226469 del 12.05.2022, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dal Sig. Perrotta Andrea, proprietario dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il Mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, non boscati, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previsto nella “Relazione Agronomica” costituente Tavola Unica, riportati in Comune di Cerisano [CS]; il Responsabile del

Procedimento per la gestione del vincolo idrogeologico e dei tagli boschivi, in data 03.03.2023 prot. N. 101113 del 03.03.2023, ha formulato motivata proposta di concessione di NULLA – OSTA, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 59 bis delle PMPF per il «*Mutamento di destinazione d'uso di terreni saldi sottoposti a vincolo idrogeologico, non coperti da boschi, destinati a periodica lavorazione agricola*»;

Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi ex-coltivi su cui si è insediata vegetazione arborea ed arbustiva, non costituente bosco, siti nel Comune di Cerisano [CS] in località "Coschino", Foglio 7 Particelle 135 e 270 estese catastalmente Ha 00.12.80, destinate ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come descritti nella Relazione Agronomica costituente Tavola Unica, sottoscritta dal tecnico incaricato Dott. Agr. Reda Dmitry, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Potenza con il n. 723, presentata a supporto della richiesta di rimessa in coltura di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 11, 14 comma 2, delle P.M.P.F. e art. 21 R.D. 1126/26, riguardante esattamente la trasformazione di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati in agro del Comune di Cerisano [CS], contenente gli elaborati riportati nell'Allegato 1 Prot. n. 104931 del 06.03.2023 costituente parte integrante del presente provvedimento;

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Comune di Cerisano (CS);
- ✓ Che per come si evince dal Certificato di Pubblicazione Atto Num. Pubblicazione: 749/2022; Protocollo N. 4708 del 30.06.2022 tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati regolarmente pubblicati per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 14.06.2022 al 29.06.2022, all'Albo Pretorio del Comune di Cerisano [CS], altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, senza osservazioni e/o opposizioni, rubricata al Protocollo n. 341699 in data 22.07.2022 con pec del 20.07.2022 da tecnico.comune.cerisano@asmepec.it;

Visto il Decreto N. 12089 del 10.09.2022 con il quale è stato accertato l'importo complessivo relativo ai versamenti per diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale;

Dato atto che il professionista, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento per le prestazioni professionali effettuate.

Considerando,

- Che, per come disposto dall'art. 8, dall'art. 14 comma 2 e dall'art. 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi ad uso diverso da quello forestale, non coperti da bosco, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole della competente Area Territoriale, sono autorizzati dal Settore Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del Suolo, Bonifica, oggi U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo ai sensi della D.G.R. 253 del 09/06/2021;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che agli effetti del comma 2 dell'art. 8 "**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**" delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane mediante lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza;

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di fattibilità resa dal funzionario preposto al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

NULLA-OSTA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 11, 14 comma 2, 16 comma 7, 56, 57 e 59 bis delle PMPF in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste nella Relazione Agronomica costituente Tavola Unica, sottoscritta dal tecnico incaricato Dott. Agr. Reda Dmitry, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Potenza con il n. 723, committente Sig. Perrotta Andrea proprietario dei terreni oggetto di intervento, presentata a supporto della richiesta di rimessa in coltura di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, riguardante esattamente la trasformazione di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati in agro del Comune di Cerisano [CS], contenente gli elaborati riportati nell'Allegato 1 Prot. n. 104931 del 06.03.2023 costituente parte integrante del presente provvedimento;

- A. **Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni** saldi, vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento, non costituente bosco, macchia mediterranea;
- C. **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;
- ✓ il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Foglio 7 Particelle 135 e 270 estese catastalmente Ha 00.12.80 (m² 1.280) del Comune di Cerisano da trasformare, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto allegate alla Relazione Agronomica, presentata a supporto della richiesta di rimessa in coltura, redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato, Dott. Agr. Reda Dmitry iscritto al n. 723 dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Potenza;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di Cerisano (CS) per *15 giorni consecutivi*;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig. Perrotta Andrea, Proprietario;
- Comune di Cerisano - Albo Pretorio;
- Comune di Cerisano - Ufficio Tecnico;
- Studio Dott. Agr. Reda Dmitry [Progettista e Direttore dei Lavori];
- Stazione Carabinieri Forestale di Cosenza;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza;

Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF.

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati negli allegati cartografici della «**Relazione Agronomica**», con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'area di intervento che nell'intorno della stessa costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs. 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, art. 4 Dec. Lgs.vo n. 34 del 03/04/2018, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane.
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche a ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per

assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);

- v. Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, "**Dissodamento dei terreni nudi e saldi**", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- vi. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- vii. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- viii. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- ix. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- x. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- xi. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale;

DI STABILIRE

- 1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
- 2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;
- 3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;

- Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

- Dott.ssa Rosa BLOTTA -

Sottoscritta dal Dirigente Generale

- Ing. Domenico Maria PALLARIA –



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 42 del 09/03/2023

OGGETTO Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 11 e dell'art.14 comma 2, delle P.M.P.F. della Regione Calabria D.G.R. n. 218 del 20/05/2011, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30/05/2014 e art. 21 R.D. 1126 del 16/05/1926 da effettuarsi nel Comune di Cerisano [CS] alla località "Coschino" - Proponente: Sig. Perrotta Andrea.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 09/03/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO U.O.A. Politiche della Montagna,
Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo

Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi
Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 104931 del 06/03/2023

Allegato 1

Procedimento Protocollo N. 226469 del 12.05.2022 □ Comune di Cerisano [CS], località "Coschino", Foglio 7 Particelle 135 e 270 estesa catastalmente Ha 00.12.80 (m2 1.280) destinate ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura. □ Istanza autorizzazione Mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, finalizzato alla trasformazione dei terreni saldi, vincolati, non boscati, in terreni soggetti a periodica lavorazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 11 e dell'art.14 comma 2 delle P.M.P.F. della Regione Calabria D.G.R. n. 218 del 20.05.2011, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30.05.2014 □ Proponente: Sig. Perrotta Andrea, proprietario per 1/1 de terreni oggetto di Intervento. □ **Decreto di Nulla Osta** [ai sensi art. 59 bis PMPF].

ELENCO DOCUMENTI E ELABORATI

Copia istanza Codice B02, rubricata al Protocollo nr. 226469 del 12.05.2022;

Tavola unica

- Relazione Agronomica;
- Copia fotostatica Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Cerisano Prot. N. 15 del 12.08.2021;
- Mappa Catastale;
- Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del proponente Sig. Perrotta Andrea in cui dichiara *"La non esistenza sull'area interessata da intervento del vincolo di cui all'art. 54 del R.D. 3267/23"*;
- Dichiarazione di Asseverazione del Dott. Agr. Reda Dmitry in cui assevera *"La compatibilità dell'intervento alle disposizioni recate dal D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- Visura attuale per immobile della particella 135 del foglio 7 del Comune di Cerisano;
- Visura attuale per immobile della particella 270 del foglio 7 del Comune di Cerisano;
- Ricevuta telematica del versamento per Diritti di Segreteria;
- Elaborato fotografico georeferenziato;
- Lettera conferimento incarico Professionale;
- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), datata 09.05.2022 del Dott. Agr. Reda Dmitry in cui dichiara: *"Che gli elaborati progettuali prodotti allegati all'istanza di autorizzazione corrispondono a verità e sono uguali a quelli presentati a tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte, per quanto di loro competenza, nel procedimento"*;
- Copia fotostatica documento di riconoscimento del Sig. Perrotta Andrea;
- Copia fotostatica Atto di Compravendita Repertorio numero 2016 del 13.08.2021 rogante Notaio Moreno Bruno.

Pubblicazione albo pretorio Comune di Cerisano (Num. Pubblicazione: 749; Numero protocollo: 4708 del 30.06.2022) istanza rimessa in coltura di terreni saldi (art. 21 R.D. 1126/26, art. 14 comma 2, P.M.P.F. D.G.R. 218 /2011)		
protocollo generale	DATA	
277682	14.06.2022	richiesta pubblicazione albo pretorio
341699	22.07.2022	trasmissione certificato pubblicazione albo pretorio